

Prot.G1.2006.0018765 dell'11.112.2006

Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale
Direzione Generale Sanità

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali
Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere
e p.c. Al Direttore
Ufficio Scolastico Regionale *Piazza Diaz* MILANO

Circolare n 28 dell' 11.12.2006

Circolare n 7 dell'11.12.2006 Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale

Oggetto: attività di accertamento per l'individuazione dell' alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica ai sensi del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 Prime indicazioni e invio della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3449 del 7 novembre 2006 (B.U.R.L. Se.O n.47 del 20 novembre 2006).

L'avvio dell'attività di accertamento collegiale determinata con le nuove norme, andando a modificare quanto fino ad ora in atto nella nostra Regione, si presenta come fase complessa e delicata. Nel sottolineare che la finalità prioritaria è la promozione dell'autonomia dei bambini con disabilità attraverso la loro integrazione scolastica, si richiede a tutti gli Enti coinvolti una fattiva collaborazione per la sua riuscita. Di seguito vengono puntualizzati e riassunti i principali temi ed adempimenti cui le SS.LL. sono chiamate.

SINTESI NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Come già comunicato alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere con nota del 25.10. 2006, a firma della Direzione Generale Sanità e Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, l'art.35, comma 7 della L.289/02 ed ultimo il DPCM 23 febbraio 2006, n.185, hanno previsto nuove modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno con handicap e in particolare è stato determinato che :

- all'individuazione dell'alunno con handicap si provvede con un accertamento collegiale la cui titolarità e i relativi oneri sono in capo delle Aziende Sanitarie Locali;
- le domande di accertamento devono essere presentate dai genitori/tutori;
- l'accertamento riguarda alunni con handicap con o senza situazione di gravità secondo la definizione dell'art.3 della L.104/92 (persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento.... Qualora la minorazione.... abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale..... la situazione assume connotazione di gravità...).
- per l'accertamento devono essere utilizzati metodi di classificazione riconosciuti dall'OMS;
- l'accertamento è effettuato in tempo utile per la formazione delle classi.

Nell'ambito della propria azione di governo la Giunta Regionale, anche al fine di garantire ai cittadini omogeneità di comportamenti da parte delle strutture sanitarie, ha regolamentato l'attività sopra indicata con D.G.R. n. 3449 del 7 novembre 2006 che si allega alla presente ed alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio.

La deliberazione definisce in particolare:

- la composizione ed i compiti del collegio di accertamento;
- i sistemi di classificazione per l'individuazione della patologia stabilizzata o progressiva;

- il modello di verbale da adottare;
- l'indicazione del termine massimo per la conclusione del procedimento;
- l'istituzione di un eventuale organismo del riesame.

La deliberazione definisce altresì che l'attività di accertamento decorre dall'anno scolastico 2007/2008 e si applica ai bambini disabili di nuova individuazione, tra cui in particolare quelli che si iscrivono al primo anno della scuola dell'infanzia o della scuola primaria.

INDICAZIONI OPERATIVE

A premessa appare opportuno rammentare che l'accertamento di cui all'oggetto, e conseguentemente le attività del "collegio", sono finalizzati al solo ed esclusivo accertamento della disabilità per l'integrazione scolastica ed è quindi importante che al procedimento siano chiamati operatori competenti nella relativa area.

Pertanto l'attività accertativa è da inserire all'interno del Dipartimento ASSI che storicamente esercita funzioni relative alla disabilità e alla tutela dei minori, salvo particolari situazioni aziendali che suggeriscono una diversa collocazione e che dovranno essere motivate alla Regione.

E' inoltre opportuno segnalare che il percorso di integrazione scolastica della persona con disabilità non si esaurisce con l'accertamento che invece costituisce il primo passo a garanzia del diritto allo studio delle persone disabili.

Al fine di consentire alle ASL di organizzare le attività, anche a seguito di alcuni quesiti posti, si forniscono ulteriori indicazioni operative.

Domanda di accertamento

La domanda di accertamento viene presentata al collegio dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale di un utente che ha già effettuato un'inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all'integrazione scolastica.

Per la domanda si deve utilizzare il modello allegato alla presente nota e si precisa che la stessa:

- deve essere presentata dal genitore/tutore al collegio della ASL di residenza anche nel caso in cui il domicilio sia in altra ASL;
- deve essere corredata da:
 - certificazione con definizione della patologia, classificata con l' ICD-10 multiassiale o in subordine l'ICD9-CM, nonché con indicazione se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva, rilasciata da un medico specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata di una struttura pubblica;
 - relazione clinica, contenente i dati richiesti nel modello di domanda, che deve essere rilasciata da medico specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata o da psicologo dell'età evolutiva, di struttura pubblica.

Nella redazione della certificazione e della relazione sintetica funzionale, le strutture pubbliche possono anche avvalersi di documentazione specialistica prodotta dall'utente.

Il richiedente l'accertamento può inoltre presentare altra documentazione ritenuta utile ad un maggior approfondimento (verbale L. 104/92, test, esami diagnostici ecc.)

Accertamento

L'accertamento:

- è sempre reso in forma collegiale;
- produce un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti, secondo il modello allegato alla deliberazione, e consegnato contestualmente al richiedente al termine della valutazione collegiale;

- ha valenza medico-legale ed è quindi soggetto a possibili ricorsi;
- a partire dall'anno scolastico 2007/2008, riguarda i bambini disabili di nuova individuazione, secondo la definizione dell'art.3 della L.104/92, già richiamata;
- presume, analogamente a quanto avviene per l'invalidità civile e pur valutando esclusivamente la documentazione prodotta dal genitore, la presenza della persona da valutare e del genitore/tutore stesso. In presenza di particolari situazioni, e nell'esclusivo interesse del minore, l'accertamento potrà essere integrato da visita diretta, anche domiciliare, del collegio;
- si costituisce come una funzione "pubblica" pertanto i componenti del collegio non possono avere con l'Azienda di provenienza un rapporto di lavoro "libero professionale" o "a progetto".

Tempistica per gli accertamenti

Appare opportuno a premessa richiamare alle SS.LL. i tempi generalmente previsti dalla scuola per la formazione delle classi e la conseguente determinazione degli organici.

1. Entro il mese di gennaio vengono presentate dai genitori le iscrizioni alle classi prime;
2. Tra il mese di febbraio ed il mese di marzo, vengono definiti gli organici di diritto, sulla base anche delle iscrizioni dei bambini disabili accertati;
3. Entro il mese di giugno viene definito l'organico di fatto ed i posti in deroga.

Va evidenziato che la determinazione dei tempi di conclusione del procedimento, oltre che essere elemento indispensabile per consentire al cittadino di esercitare il diritto al ricorso, deve essere letta anche in relazione ai tempi sopra richiamati. Appare opportuno evidenziare che il DPCM prevede il termine di trenta giorni; pertanto quanto determinato dalla DGR 3449 del 7.11.2006 è da intendersi come più favorevole all'organizzazione delle attività di accertamento; la specificazione del termine massimo "entro tempi utili alla formazione delle classi" consente altresì di prolungare il termine, tenendo conto della scadenza fondamentale relativa all'organico di fatto.

Risulta del tutto evidente, sulla base della tempistica scolastica sopra richiamata, che se le domande di accertamento pervengano dopo il mese di gennaio (tempo per le iscrizioni scolastiche) i tempi per l'evasione della domanda si assottigliano man mano che ci si avvicina al mese di giugno.

Pertanto si ritiene che la presentazione delle domande di accertamento di handicap per l'anno scolastico successivo debba avvenire nel periodo tra 1 ottobre e 15 maggio, ed i Collegi di accertamento debbano effettuare le proprie attività per l'anno scolastico successivo tra il 1°ottobre ed il 30 maggio. Nella programmazione delle attività dei collegi va posta particolare attenzione e priorità alla scadenza che ogni anno viene definita relativamente alle iscrizioni alle prime classi, onde consentire alle famiglie di presentare il verbale di accertamento al momento dell'iscrizione, ai fini di una migliore organizzazione scolastica per l'integrazione.

Resta inteso che, come nella generalità dei procedimenti amministrativi, i termini si ritengono interrotti in caso di presentazione di documentazione incompleta.

Si ricorda infine che anche per l'anno scolastico 2007-2008 gli accertamenti di handicap degli alunni di nuova individuazione dovranno essere conclusi entro il mese di maggio 2007.

COMPITI DELLE ASL

Il processo di individuazione dell' "alunno con handicap" si presenta articolato e complesso anche per la presenza di diversi attori istituzionali.

A tale proposito si ritiene opportuno che le ASL, titolari dell'accertamento:

- individuino, tra le strutture complesse già presenti, il responsabile dell'insieme delle attività;

- identifichino, in accordo con la/le A.O., gli specialisti dell'U.O.N.P.I.A. che faranno parte dei collegi;
- identifichino i propri dipendenti che costituiscono i collegi;
- costituiscano formalmente i collegi entro il mese di dicembre 2006;
- informino gli Uffici scolastici provinciali sul numero dei collegi attivati, sulle loro sedi e sui componenti nominati;
- informino gli enti locali del proprio territorio delle nuove procedure per l'accertamento dell'alunno disabile;
- prevedano, in collaborazione con la Scuola, le Aziende Ospedaliere e le altre strutture accreditate a contratto, le modalità per una informazione, capillare e articolata, ai genitori di bambini con disabilità;
- trasmettano tempestivamente alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ed alla Direzione Generale Sanità nota di avvenuta costituzione dei collegi ed il nominativo del responsabile dell'attività (con indicazione del numero di telefono, fax, mail).

Costituzione e compiti dei collegi

Il numero dei collegi è determinato dalle singole ASL, secondo valutazioni demografiche e territoriali. Si suggerisce tuttavia, per agevolare il cittadino e per snellire il lavoro, un rapporto di 1 collegio ogni 200/250 mila abitanti.

Il collegio di accertamento:

- è nominato con atto formale e deve prevedere, per tutte le figure professionali componenti un titolare e un supplente nominati formalmente;
- può avvalersi, nell'interesse del minore, della consulenza di altre figure professionali (esempio assistenti sociali di enti locali, medici specialisti di altre discipline ecc) senza diritto di voto;
- è affiancato da personale amministrativo (ricevimento domande, convocazioni, calendario visite, comunicazioni ecc.) individuato nell'ambito della rete organizzativa già esistente;
- ha titolarità solo per l'accertamento dei propri residenti. In caso di trasferimenti di residenza da altre ASL del territorio regionale, ovvero da altre regioni, sono comunque ritenuti validi gli accertamenti già effettuati. In caso di ospiti/ricoverati in strutture ubicate extra territorio di residenza può essere attivata la procedura di "visita domiciliare/visita su delega" analogamente a quanto previsto dalla normativa della invalidità civile;
- i componenti dei collegi effettuano l'accertamento nell'ambito delle proprie attività di istituto, pertanto non è previsto gettone di presenza.

Organismo di riesame

Per dirimere eventuali contenziosi ed evitare ricorsi avanti alla magistratura ordinaria, si ritiene opportuno suggerire che le ASL, per azione di auto-tutela, nominino un Organismo di riesame che dovrà essere composto della medesima professionalità previste per il collegio, ma che non siano componenti dei collegi istituiti sul proprio territorio .

Il genitore/tutore dovrà essere messo a conoscenza dell'esistenza di tale organismo con una informativa da consegnare contestualmente al verbale di accertamento.

Ringraziando anticipatamente per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Sanità
Carlo Lucchina

Il Direttore Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale
Umberto Fazzone

Allegati: DGR 3449/2006, Modello di domanda, Flow chart